

Dis-Coll e domande entro il 12 Luglio 2016

*Ricordiamo che il prossimo **12 Luglio 2016** scade il termine per la presentazione della domanda di disoccupazione Dis-Coll all' Inps , da parte dei collaboratori coordinati e continuativi.*

.....

Il prossimo 12 Luglio scade il termine per la presentazione della domanda di disoccupazione da parte dei collaboratori coordinati e continuativi del settore privato e di quello pubblico, che hanno terminato il proprio contratto di lavoro nel periodo dal 1 Gennaio al 5 Maggio 2016, come previsto nella Circolare n.74 del 5 Maggio 2016 dell'Inps, della quale Vi abbiamo dato notizia lo scorso 6 Maggio.

Ricordiamo brevemente che con la Legge di stabilità 2016 , Legge n. 208/2015 , è stata, infatti, rinnovata di un anno, sino al 31 Dicembre 2016, l'indennità di disoccupazione Dis-Coll introdotta lo scorso anno dal d.lgs. n. 22/2015 in attuazione del Jobs Act in favore dei collaboratori coordinati e continuativi con o senza modalità a progetto (in riferimento a questi ultimi, quelli ancora in essere perché prorogati) iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata dell'Inps, non pensionati e privi di partita Iva.

- ✓ *A questo proposito si ricorda che l'Inps ha introdotto una sorta di "sanatoria" per i collaboratori in possesso di una partita Iva che nella pratica non viene utilizzata. Questi, in via di principio, resterebbero fuori dal diritto alla Dis-Coll, perché tra le condizioni è richiesto che il collaboratore sia privo di partita Iva "al momento della presentazione della domanda". L'Inps ha suggerito che, nel caso di collaboratore titolare di una partita Iva non produttrice di reddito (c.d. «silente»), si può superare tale ostacolo, procedendo, prima di fare la domanda, alla chiusura della Partita Iva. In questo modo, ha precisato l'Inps, la condizione è soddisfatta.*

Dato che per la presentazione dell'istanza c'è un termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, l'Inps ha previsto un periodo transitorio per consentire di rispettare il termine anche ai lavoratori il cui rapporto si sia concluso prima della pubblicazione della Circolare attuativa.

- ★ L'Inps ha precisato, comunque, che le eventuali domande di Dis-Coll, relative ad eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione intervenuti a far data dal 1° Gennaio 2016 , già presentate con il modello 2015, tra la data del 1° Gennaio 2016 e il 5 Maggio 2016 saranno regolarmente gestite dalle strutture territoriali di competenza, senza necessità di ripresentare domanda con i modelli rinnovati.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

I requisiti per accedere al sostegno quest'anno sono lo stato di disoccupazione al momento della domanda ed avere almeno tre mesi di contributi accreditati tra il 1° Gennaio 2015 e il giorno di disoccupazione (cioè il momento in cui è cessato il rapporto). Quindi l'interessato deve aver prodotto un reddito di almeno circa 3.900 euro nel periodo predetto: infatti il minimale contributivo nel 2016 vigente nella gestione risulta pari a 15.548 euro e, pertanto, per tradurre in contributi tre mesi occorre un reddito di almeno 3.887 euro ($15.548/12 = 1.295,66 \text{ €} \times 3 = 3.887 \text{ euro}$).

- ✓ *Il primo requisito, cioè lo stato di disoccupazione, fa riferimento all'art. 19, comma 1 del DLgs n. 150/2015, che lo ha ridefinito: sono disoccupati i lavoratori privi d'impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. Si sottolinea che lo stato di disoccupazione deve permanere per tutta la durata dell'erogazione della Dis-Coll.*

La Dis-Coll viene corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° Gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento, entro comunque un tetto massimo di 6 mesi.

- ✓ *Ricordiamo che l'Inps ha precisato che per la Dis-Coll non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 del codice civile, la quale opera esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti garantendo loro il diritto a tutte le prestazioni, previdenziali (ad esempio, la pensione) e assistenziali (malattia, disoccupazione, maternità ecc.), anche quando il datore di lavoro non abbia versato i contributi all'Inps. Non applicandosi questo principio alla Dis-Coll, ne deriva che se il committente (cioè il "datore di lavoro" nei rapporti di co.co.co.) non ha versato i contributi all'Inps, il collaboratore non ha diritto all'indennità di disoccupazione.*

Nel caso di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante la collaborazione poi cessata, il termine di 68 giorni, sopra ricordato, decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati. Nel caso di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro 68 giorni dalla data di cessazione della collaborazione, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata della maternità o degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine dell'evento, per la parte residua.

L'importo base della Dis-Coll è pari al 75% del reddito medio mensile, se il reddito sia pari o inferiore, per l'anno 2016, all'importo di 1.195 euro. Nel caso sia superiore, l'importo è pari al 75 per cento del predetto importo di 1.195 euro, incrementato di una somma pari al

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro entro comunque un massimale mensile di 1.300 euro.

Ricordiamo, da ultimo, che l'indennità non dà luogo ad alcuna contribuzione figurativa. Quindi i periodi di godimento della Dis-coll non possono essere valorizzati ai fini pensionistici, a differenza di quanto accade per i lavoratori subordinati ai quali la Naspi riconosce, seppur con determinati limiti, l'accredito figurativo.

Per ulteriori dettagli sulla materia, rimandiamo alla ns. comunicazione sopra ricordata dello scorso 6 Maggio.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)